



Prot. 814 / 2022
 13/01/22

Pescara, 13 gennaio 2022

Ai genitori degli alunni
 Ai docenti
 Al personale ATA
 S.S. I grado "G. Rossetti"

Sito web - ATTI

Oggetto: informativa disposizioni nota Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/21, Decreto legge n.1 del 7/1/2022 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza Covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti di formazione superiore" e nota MI n.11 dell'8/1/22 "Indicazioni operative".

Come è noto, le attività scolastiche e didattiche si svolgono in presenza ai sensi dell'art. 1, cc. 1 e 4 del D.L. 111/2021.

Visti i documenti citati in oggetto, **si ritiene utile** fornire le seguenti **comunicazioni organizzative** valide per i docenti e il personale ATA e per gli studenti e i loro genitori.

Di seguito si riporta il contenuto del Decreto in relazione alla gestione dei casi di positività all'infezione da SARSCoV-2 nel sistema scolastico, relativamente alle scuole secondarie di primo grado (Art. 4, commi 1-c, 2):

[...]

c) nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 266:

- 1) con un caso di positività nella classe si applica alla medesima classe l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza;*
- 2) con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;*
- 3) con almeno tre casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la durata di dieci giorni.*

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

In sintesi:



In presenza di un solo caso

Alunni. Per gli alunni appartenenti alla stessa classe del caso positivo si prevede: ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni.

MISURA SANITARIA AUTO – SORVEGLIANZA¹.

Si raccomanda di consumare eventuali pasti ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri.

I requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato (vedi infra).

Personale della scuola. Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso: MISURA SANITARIA AUTO-SORVEGLIANZA.

In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5.

In presenza di almeno due casi positivi

Alunni.

- Per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di 120 giorni, che siano guariti da più di 120 giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:
 - DIDATTICA A DISTANZA per 10 giorni.
 - MISURA SANITARIA: QUARANTENA della durata di 10 giorni.
 - Al termine test di uscita: tampone molecolare o antigenico con risultato negativo.
- Per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di 120 giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:
 - ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni.
 - MISURA SANITARIA: AUTO-SORVEGLIANZA.

Si raccomanda di consumare eventuali pasti ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri.

Personale scolastico.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso si

¹ L'AUTOSORVEGLIANZA senza isolamento domiciliare ha durata di 5 giorni con vigilanza sulla comparsa di sintomi sospetti di COVID19 e obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo. Alla prima comparsa dei sintomi è prevista l'effettuazione di un tampone molecolare o antigenico (T0) per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2. Se ancora persistono i sintomi è prevista l'effettuazione di un tampone molecolare o antigenico al quinto giorno.



applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 60136- 30/12/2021 per i contatti stretti ad ALTO RISCHIO².

In presenza di almeno tre casi positivi

Alunni.

- Per gli alunni appartenenti alla stessa classe dei casi positivi si prevede:
 - DIDATTICA A DISTANZA per 10 giorni.
 - MISURA SANITARIA: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 60136-30/12/2021 per i contatti stretti ad ALTO RISCHIO.

Personale scolastico.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 60136- 30/12/2021 per i contatti stretti ad ALTO RISCHIO.

Sulla base di quanto sopra esposto, si invitano i genitori degli studenti e il personale scolastico a **comunicare tempestivamente alla scuola** tutti gli eventuali accadimenti inerenti il contagio da Covid-19 all'indirizzo peic83400b@istruzione.it segnalando: il contatto con un positivo oppure la situazione di positività (con allegata certificazione medica) e i risultati di tamponi a seguito di auto-sorveglianza o quarantena (con esito allegato).

Si precisa che il Ministero dell'Istruzione con nota dipartimentale del 10/1/2022, n. 14, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022, ha precisato quanto segue:

- i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato;
- l'istituzione scolastica è pertanto abilitata a prendere conoscenza dei dati forniti degli alunni.

Al fine di consentire lo svolgimento del controllo, l'istituzione scolastica venuta a conoscenza di una doppia positività nell'ambito di una classe, invierà una comunicazione alle famiglie della medesima classe, ricordando la possibilità per gli alunni di frequentare in presenza solo qualora risultino in possesso dei requisiti previsti sopra descritti.

Pertanto dal giorno successivo alla comunicazione effettuata alle famiglie, il dirigente scolastico, o altro soggetto da lui delegato, dovrà verificare i requisiti previsti dalla norma per la frequenza in presenza degli alunni della classe in questione. Tale verifica potrà essere effettuata, in modalità digitale o cartacea, prendendo visione del Green Pass e/o di altra idonea certificazione, in cui sia riportata la data dell'ultima somministrazione del vaccino o dell'avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma citata.

Studenti e alunni verranno contattati dai delegati della Dirigente scolastica per la verifica dei dati necessari alla gestione delle situazioni di ogni classe interessata da casi di positività COVID 19.

² ALTO RISCHIO. La Nota Min. Salute 60136 del 30/12/21 fornisce le indicazioni per la quarantena che si riportano in calce alla presente circolare.



La verifica dovrà essere effettuata quotidianamente, per i dieci giorni successivi alla presa di conoscenza dei due casi di positività nella classe di appartenenza.

Il trattamento dovrà essere espletato dalle singole istituzioni scolastiche, nella loro qualifica di "Titolari del trattamento", nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 679/2016 - GDPR e d.lgs. n. 196/2003) e, pertanto, in ottemperanza ai principi di cui all'art. 5 del GDPR, con conseguente adozione di apposite misure:

- utilizzo dei soli dati indispensabili ai fini della dimostrazione dei requisiti per poter frequentare in presenza, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022;
- svolgimento delle sole operazioni di trattamento indispensabili rispetto alla finalità perseguita, con esclusione nella fattispecie di qualsiasi attività di raccolta, archiviazione, conservazione, divulgazione, pubblicazione;
- limitazione degli accessi ai dati nella misura strettamente necessaria al raggiungimento della finalità;
- trasmissione/pubblicazione di un'adeguata informativa nei confronti delle famiglie, ai sensi dell'art 13 del GDPR. Si allega sub "B" un modello di "informativa standard" che le istituzioni scolastiche dovranno completare e pubblicare sul proprio sito istituzionale;
- utilizzo di modalità di trattamento idonee ad evitare violazioni (accidentali o illecite) quali, ad esempio, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non autorizzato.

A tale scopo si allega alla presente circolare la relativa **Informativa sulla Privacy**.

Si confida e si ringrazia per la fattiva collaborazione necessaria per l'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente.



Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Michela Terrigni

Si allega:

1. Schema relativo alla Nota Min. Salute 60136 del 30/12/21 che fornisce indicazioni per la quarantena;
2. Informativa Privacy



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PESCARA 5
SCUOLE INFANZIA – PRIMARIE E SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "G.ROSSETTI"
65100 PESCARA - Via Gioberti, 15 - Tel./Fax. 085/72955
email: peic83400b@istruzione.it – C.F.: 91117020684



ISTITUTI SECONDARI 1° E 2° GRADO

ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE STATO VACCINALE / GUARIGIONE da SARS-CoV-2

Informativa Privacy ad Alunni e Genitori/Tutori

Come previsto dagli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679, si riportano di seguito informazioni su finalità e modalità dei trattamenti che potranno interessare i dati personali degli alunni relativamente allo stato vaccinale, di contagio, di guarigione o di "contatto" rispetto alla infezione da SARS-CoV-2.

Base giuridica del trattamento

Il Decreto Legge del 07 Gennaio 2022 n° 1 e la successiva circolare del Ministero Istruzione e del Ministero della Salute Nota 11 del 08/01/2022 dispongono nuovi criteri e modalità nella gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.

Art. 4. c) nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:

1) con un caso di positività nella classe si applica alla medesima classe l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza;

2) con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;

3) con almeno tre casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la durata di dieci giorni.

2. Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

In particolare, l'Istituto Scolastico, ove si riscontrassero due casi di positività nella classe, è tenuto ad applicare la didattica in presenza o digitale integrata a seconda della condizione personale di ciascun alunno rispetto allo stato vaccinale o di guarigione da SARS-CoV-2.

Pertanto, in tale circostanza (due casi di positività) l'Istituto dovrà richiedere agli alunni adeguata documentazione a dimostrazione dello stato vaccinale o di guarigione per poter fruire della didattica in presenza.

I dati personali suddetti verranno acquisiti direttamente dai genitori o dall'alunno stesso. Sarà possibile anche la trasmissione dei dati al Dipartimento di Prevenzione della ASL locale.

A garanzia dei diritti dell'Interessato, il trattamento dei dati è svolto rispettando i presupposti di legittimità di ciascuna richiesta di dati, seguendo principi di correttezza, di trasparenza, di tutela della dignità e della riservatezza.

La base giuridica del trattamento è l'adempimento di un obbligo di Legge a cui è soggetto il titolare nonché l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri da parte del titolare derivante da normativa nazionale, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera c) ed e) del GDPR. La base giuridica del trattamento di categorie particolari di dati personali, risiede nell'art. 9 comma 2 lettere b) e g) del GDPR.

Il trattamento dei dati personali da parte dell'Istituto sarà regolato come segue:

- ▶ Il trattamento può essere svolto con supporti cartacei o per mezzo di strumenti informatici e telematici.
- ▶ I dati oggetto di trattamento potranno essere comunicati a soggetti esterni all'istituzione scolastica per obblighi di legge.
- ▶ Nell'ambito dei trattamenti effettuati, si provvede: al controllo degli accessi logici ed autenticazione; Sicurezza dell'ambiente operativo; Sicurezza della rete e delle comunicazioni; Gestione sicura delle postazioni di lavoro, Backup e disaster recovery; Gestione e formazione del personale; Policy e procedure per il controllo degli accessi fisici; Gestione dei Responsabili del trattamento e delle terze parti; Gestione degli Incidenti di sicurezza e delle Violazioni dei dati personali;
- ▶ I dati personali verranno conservati per il tempo necessario all'espletamento delle attività istituzionali e amministrative riferibili alle predette finalità.

Il titolare del trattamento è l'I.C. Pescara 5 nella persona del Dirigente Scolastico Dott.ssa Michela Terrigni.

Il Responsabile della Protezione dei Dati personali è il DPO Lucio Lombardi (dpo.lombardi@gmail.com cell. 347.9515340) - DPO esterno appositamente designato ex artt.37-39 GDPR 2016/679.

Vi ricordiamo, infine:

- ▶ che in ogni momento potrete esercitare i vostri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15-18 del GDPR 2016/679.



CONTATTI AD ALTO RISCHIO	
Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni	Rimane inalterata l'attuale misura della QUARANTENA prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo
Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano il green pass in corso di validità	Se asintomatici: la QUARANTENA ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo
Soggetti che a) abbiano ricevuto la dose booster, oppure b) abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure c) siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti	Se asintomatici: non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di auto-sorveglianza termina al giorno 5. Alla prima comparsa dei sintomi è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.
CONTATTI A BASSO RISCHIO	
Qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2	non è necessaria la quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie
Se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina	dovranno sottostare a sorveglianza passiva.
ISOLAMENTO	
I soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da almeno 120 giorni, l'isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.	